

Risposta n. 101/2024

**OGGETTO: Costo fiscale delle partecipazioni detenute alla data del 28 gennaio 1991
– Regime transitorio – Articolo 14, comma 9, decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461**

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Gli *Istanti* sono soci di una società (di seguito la "*Società*") e stanno valutando la possibilità di cedere le partecipazioni detenute già alla data del 28 gennaio 1991 tramite intestazione fiduciaria.

Ai fini della determinazione delle relative plusvalenze o minusvalenze, occorre individuare il costo fiscalmente riconosciuto delle predette partecipazioni posto che, nell'ambito del regime transitorio della riforma dei redditi finanziari, il comma 9 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 stabilisce che per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, già possedute alla predetta data

del 28 gennaio 1991, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore di mercato effettivo della società a tale data risultante da apposita perizia di stima, asseverata da un professionista abilitato.

Tuttavia, tale disposizione prevede l'onere di riportare nella dichiarazione dei redditi della società partecipata, riferita all'esercizio in corso al 1° luglio 1998, sia il valore periziato sia i dati relativi all'estensore della perizia.

La *Società* ha commissionato, a suo tempo, una perizia giurata di stima del proprio patrimonio sociale alla data del 28 gennaio 1991, ma i relativi dati non sono stati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata dalla *Società* per il periodo d'imposta in corso al 1° luglio 1998.

Al riguardo, viene chiesto di chiarire se l'omessa indicazione in dichiarazione del valore periziato e degli estremi del perito, essendo posto esclusivamente a carico della società partecipata e non del socio della stessa società, ove non assolto dall'obbligato, comporti o meno l'impossibilità per il socio di beneficiare delle previsioni dettate dall'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli *Istanti* ritengono che nel caso di cessione delle partecipazioni nella *Società* già possedute dal cedente alla data del 1° luglio 1998, il costo fiscale della partecipazione potrà essere pari al proporzionale valore del patrimonio netto al 28 gennaio 1991 della *Società*, quale attestato nella perizia giurata in data 30 settembre 1999, da un professionista abilitato innanzi al Cancelliere del Tribunale di XXX.

A parere degli *Istanti*, tale conclusione risulta supportata «*sia dal tenore letterale della normativa di interesse che dalla ratio legis (equitativa e perciò volta a evitare "salti d'imposta", ...) delle previsioni transitorie recata dall'art. 14, comma 9, D.Lgs. 461/1997, nonché che essa risulti del tutto coerente nell'ottica di un'interpretazione sistematica della fattispecie esaminata*».

L'omesso adempimento nella dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta in corso al 1° luglio 1998 da parte della Società «*non può risultare e in effetti non risulta comunque idonea a precludere la possibilità, per il socio (e, quindi, per gli Istanti), di avvalersi della possibilità di rideterminazione del valore della propria partecipazione secondo il regime transitorio dettato dall'articolo 14, comma 9, D.Lgs. 461/1997, ai fini del calcolo della futura eventuale plus(minus)valenza da cessione (...)*» e che quest'ultima disposizione «*non prevede espressamente alcuna clausola di inefficacia dell'adeguamento di valore della partecipazione, ove non sia soddisfatta la condizione di indicazione, nella dichiarazione dei redditi della partecipata, del valore di perizia e delle generalità dell'estensore, né, a rigore, tale comminatoria di invalidità è testualmente affermata dalle istruzioni ministeriali. In tale ottica, la violazione del dettato normativo, cioè avrebbe conseguentemente dovuto portare solamente alla sanzionabilità (ormai inapplicabile) della società partecipata per avere essa presentato una dichiarazione irregolare, né appare ragionevole legare la validità dell'adeguamento di valore della partecipazione a un adempimento sul quale il socio, non ha un diretto controllo (in quanto posto a carico della partecipata), ovvero alcun controllo (come nel caso dei soci di minoranza ed eventualmente dissidenti , giacché tale possibilità di adeguamento di valore non risultava limitata alle sole partecipazioni qualificate), tanto più visto che non*

necessariamente la perizia doveva essere commissionata dalla società, ben potendo essa essere richiesta (e il relativo costo, quindi, sostenuto) da uno o più dei suoi soci».

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il regime transitorio previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 è stato oggetto di chiarimenti nella circolare 24 giugno 1998, n. 165/E e nelle risposte a quesiti nelle circolari 16 luglio 1998, n. 188/E e 21 settembre 1999, n. 189/E.

In particolare, nella circolare n. 165/E del 1998 è stato evidenziato che la disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 461 del 1997 ha in parte modificato sia i presupposti di carattere oggettivo che le aliquote applicabili alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni (sia qualificate che non qualificate) di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c*) e *c-bis*), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Nella considerazione che per effetto di tali modificazioni si è reso più oneroso, per taluni contribuenti, il trattamento tributario delle plusvalenze maturate sulle partecipazioni già possedute al 1° luglio 1998, data di entrata in vigore della nuova disciplina, il legislatore ha introdotto, attraverso le disposizioni contenute nei commi da 5 a 9 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo, un regime transitorio opzionale volto ad evitare il verificarsi degli effetti penalizzanti sopra citati e ad assicurare che alle plusvalenze maturate in epoca precedente venga applicato lo stesso trattamento tributario vigente fino al 30 giugno 1998, regime che si sarebbe reso applicabile se i contribuenti avessero ceduto tutte le loro partecipazioni entro quest'ultima data.

Il regime transitorio aveva carattere opzionale e consentiva al contribuente la facoltà di determinare il costo o valore di acquisto dei titoli, quote o diritti posseduti al 1° luglio 1998 utilizzando criteri alternativi, ovvero:

a) quello dell'adeguamento del costo o valore di acquisto delle partecipazioni sulla base della variazione dell'indice mensile dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat (articolo 14, comma 5);

b) quello del valore che le partecipazioni avevano alla data del 1° luglio 1998 (articolo 14, comma 6);

c) quello del valore attribuibile alle partecipazioni che il contribuente possedeva già alla data del 28 gennaio 1991 (articolo 14, comma 8).

Nell'ambito delle opzioni *b)* e *c)* sopra indicate, ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 461 del 1997, era possibile valutare i titoli, quote o diritti non negoziati, anziché sulla base delle risultanze contabili dell'ultimo bilancio approvato prima di tali date, con riferimento al valore effettivo di mercato del patrimonio della società partecipata (rispettivamente alla data del 1° luglio 1998 o alla data del 28 gennaio 1991) sulla base di una relazione giurata di stima redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e nell'elenco dei revisori contabili.

Tale disposizione prevedeva, infatti, che *«Nei casi indicati dalla lettera c) del comma 6, nonché dalla lettera b) del comma 8, è in facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei*

ragionieri e periti commerciali, nonché nell'elenco dei revisori contabili. In tal caso il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente, relativa al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e reso noto ai soci, associati e partecipanti che ne fanno richiesta. Se la società o l'ente nel quale posseduta la partecipazione non è residente nel territorio dello Stato il valore periziato ed i dati identificativi dell'estensore della perizia sono indicati nella dichiarazione dei redditi del possessore. Qualora la relazione giurata di stima sia predisposta per conto della stessa società od ente nel quale è posseduta la partecipazione la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi».

Con riferimento alla relazione giurata prevista da quest'ultima disposizione, nella citata nella circolare n. 165/E del 1998 (cfr. par. n. 5.2.3. lettera e) è stato precisato che la perizia doveva essere riferita all'intero patrimonio sociale della società partecipata e il valore periziato doveva essere indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società relativa al periodo in corso alla data del 1° luglio 1998 e resa nota ai soci (cfr. anche circolare n. 189/E del 1999, risposta 4.1).

Come chiarito anche nella circolare n. 188/E del 1998, dalla suesposta disciplina consegue che condizione inderogabile per la sua applicazione era l'indicazione dei dati della perizia nella dichiarazione dei redditi della società e ciò anche nell'ipotesi in cui la stessa non fosse stata richiesta dalla società; l'unica eccezione a tale condizione era

prevista per le partecipazioni in società non quotate non residenti nel territorio dello Stato, non tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia.

Inoltre, le eventuali perizie già effettuate sulla base del valore alla data del 28 gennaio 1991 dovevano essere asseverate da uno dei soggetti abilitati come previsto nel citato comma 9 dell'articolo 14 (cfr. circolare n. 165/E del 1998, par. 5.2.7, lettera b).

Nelle istruzioni relative al modello Unico 99 SC era stato precisato che per le società il cui periodo di imposta era iniziato nel corso del 1997 e si era chiuso anteriormente al 31 dicembre 1998 e che, pertanto, utilizzavano ai fini dichiarativi il modello 760/98, il contribuente avrebbe dovuto fornire all'Amministrazione finanziaria, qualora richiesti, i dati relativi al valore periziato della società e i dati identificativi dell'estensore della perizia ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 461 del 1997. Appare evidente che tale precisazione si era resa necessaria, in quanto il modello 760/98, essendo stato approvato nel corso del 1998, non prevedeva la possibilità di indicare i dati relativi alla perizia.

Diversamente, per i soggetti con periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1998, tale adempimento è reso necessario in quanto espressamente previsto dal legislatore, il quale ha stabilito che, nei casi indicati dalla lettera b) del comma 8 del citato articolo 14, è facoltà dei possessori determinare il valore della frazione di patrimonio netto rappresentato dai titoli, quote o diritti ivi indicati sulla base di una relazione giurata di stima in tal caso, il valore periziato è riferito all'intero patrimonio sociale *«ed è indicato, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia, nella dichiarazione dei redditi della società, associazione od ente relativa al periodo d'imposta in corso alla di entrata in vigore del presente decreto»*.

Nel caso di specie, nonostante le puntuali indicazioni fornite nella citata prassi e, in particolare, nelle istruzioni al modello di dichiarazione, la *Società* non ha indicato i dati relativi al valore periziato e i dati identificativi dell'estensore della perizia nel modello Unico 99 SC e, pertanto, gli *Istanti* non possono utilizzare come costo fiscale della partecipazione il valore determinato sulla base della perizia.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, fermo restando di ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)